



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD</i>	
N. atto DD-18A / 805	del 30/06/2016
Codice identificativo 1300588	

PROPONENTE *Attività produttive - Edilizia privata - Restauro beni storico artistici*

OGGETTO	APPROVAZIONE LINEE GUIDA TECNICHE IN MATERIA DI ATTIVITA' ACCESSORIE RICREATIVE E DI SVAGO DEGLI STABILIMENTI BALNEARI
----------------	---

Istruttoria Procedimento	
Posizione Organizzativa responsabile	MASINI ALESSIA
Dirigente della Direzione	GUERRAZZI MARCO

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA TECNICHE IN MATERIA DI ATTIVITA' ACCESSORIE RICREATIVE E DI SVAGO DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

IL FUNZIONARIO P.O.

PREMESSO CHE:

- con atto del Sindaco n. 41 del 26.05.2016 l'Architetto Marco Guerrazzi è stato nominato Dirigente della Direzione DD18A – Attività produttive – Edilizia Privata – Restauro Beni Storico Artistici, con decorrenza dal 01.06.2016;
- con Determinazione DD18-A n. 667/2016 il suddetto dirigente ha provveduto alla conferma delle posizioni organizzative afferenti alla Direzione suddetta, già attribuita alla sottoscritta Alessia Masini relativamente agli Uffici Attività produttive e Commercio su area Pubblica;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i., che attribuisce ai dirigenti la competenza all'adozione degli atti di gestione e l'art. 34 del regolamento sull'assetto organizzativo e gestionale che prevede la possibilità per il dirigente di delegare alcune funzioni ai soggetti titolari di posizione organizzativa;

CONSIDERATO che il Comune di Pisa persegue l'obiettivo di valorizzare e qualificare l'offerta balneare con particolare attenzione alle attività proposte nell'ambito dell'arenile e ritenute un importante elemento che caratterizza e identifica il marketing turistico locale;

CONSIDERATA l'ampia diffusione delle attività di intrattenimento in genere, da svolgersi durante l'orario di apertura degli stabilimenti balneari e annessi esercizi di somministrazione, da cui scaturisce una sorta di valore aggiunto con riflessi positivi sugli imprenditori medesimi e sull'economia locale nel suo complesso;

CONSIDERATO che a seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 124 del regolamento di attuazione del TULPS, RD 635/1940, operata dall'art. 13 del D.L. 92/2012 n.5 convertito nella Legge n.35/2012, non è più richiesta la licenza di cui all'art.69 del TULPS, di cui al R.D. 773/1931 per lo svolgimento di piccoli spettacoli presso i pubblici esercizi (attuali somministrazioni di alimenti e bevande), qualora i medesimi siano funzionali alla attività di somministrazione, senza tratti di imprenditorialità specifica nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo;

ATTESI, tra l'altro, il dovere e la necessità di tutelare la popolazione del litorale da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività di intrattenimento accessorie all'attività principale che possono provocare fenomeni di disturbo della quiete pubblica e ambientale;

Ritenuto pertanto di dover definire le tipologie di attività di piccoli intrattenimenti e spettacoli da effettuarsi come attività di intrattenimento libera accessoria ai locali di somministrazione di alimenti e bevande a seguito dell'abrogazione dell'art. 124 comma 2 del R.D. 635/1940 a condizione che le

stesse si svolgano nel pieno rispetto delle caratteristiche salienti dei locali e delle modalità di esercizio definite agli art. da 1 a 4 delle “linee guida tecniche” costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il precedente provvedimento approvato con determinazione DD18 n. 777/15 dal DIRIGENTE della Direzione 18 EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE avente ad oggetto: **LINEE GUIDA TECNICHE IN MATERIA DI ATTIVITA' ACCESSORIE RICREATIVE E DI SVAGO DEGLI STABILIMENTI BALNEARI**;

VISTE le successive riunioni tenutesi tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni di categoria del settore balneari, nell'ambito delle quali è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al suddetto provvedimento che si intende riapprovare integralmente;

RITENUTO di dover confermare che a seguito della abrogazione del 2° comma, dell'art. 124 del R.D. n. 635/1940, i sotto indicati articoli da 1 a 4, oggetto di riapprovazione in linea tecnica, assumono valore di linee guida sperimentali interpretative della normativa nazionale e regionale regolante la materia in materia di attività di piccoli trattenimenti e spettacoli accessori alle attività di somministrazione degli stabilimenti balneari;

VISTO il testo revisionato delle linee guida previsto agli articoli da 1 a proposto ed approvato con determinazione Dd-18 A n. 778 del 22/06/2016 4 come di seguito riportato:

ART. 1 DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA'

1. L'esercizio delle attività accessorie ricreative e di svago nell'ambito degli stabilimenti balneari consente lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali, con esclusione dei trattenimenti danzanti, come attività libera, previa presentazione alla Direzione Ambiente del Comune, tramite SUAP, una valutazione d'impatto acustico relativa alle emissioni sonore prodotte dall'attività di cui sopra. Resta inteso che dette attività si intendono subordinate rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande.

In tali ben definite circostanze non dovranno apportarsi significative trasformazioni all'assetto dei locali e dell'area esterna di pertinenza dello stabilimento aventi diversa destinazione, senza alterazione delle caratteristiche strutturali, ma soprattutto senza che si manifestino nell'organizzazione dello spettacolo elementi tipici dell'imprenditorialità specifica del settore di pubblico spettacolo, come meglio specificato al successivo art. 2.

2. Si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti e spettacoli senza trattenimenti danzanti:

a) l'effettuazione di spettacoli ovvero di divertimenti ed attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti rappresentazioni musicali con strumenti, diffusione di musica riprodotta con presenza di disc-jockey, cabaret, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;

b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti ed attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare (es. Karaoke, giochi a quiz), fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

3. Al fine di rientrare nella tipologia di cui al precedente comma 2 punti a) e b), e affinché lo svolgimento di tali spettacoli e dei trattenimenti non configuri la fattispecie rientranti nella normativa prevista per il pubblico spettacolo, meglio descritta all'art. 1 bis, occorre garantire il rispetto delle condizioni di cui ai successivi art. 2 e 3.

ART. 1 bis ATTIVITA' RIENTRANTE NELLA COMPETENZA DEGLI ART. 68-69-80 TULPS

1. Per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande inserite negli stabilimenti balneari è esclusa la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diversa da quelle di cui al precedente articolo 1, salvo che:

- a) L'esercente sia munito dei titoli abilitativi temporanei previsti dagli artt. 68 o 69 del TULPS;
- b) Il locale sia dotato di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS ed eventuale licenza permanente ai sensi degli art. 68-69 TULPS, per attività di intrattenimento/pubblico spettacolo secondaria rispetto a quella principale di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito dello stabilimento balneare.

Si allegano sotto le lettere "A SCIA"- "B RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA"- "C - RICHIESTA AGIBILITA'" - "D - RICHIESTA AGIBILITA' E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE PERMANENTE", n. 4 apposite tabelle riepilogative e descrittive degli adempimenti procedurali da svolgere a cura dell'interessato per ottenere i suddetti titoli abilitativi 68-69 e/o 80 TULPS che devono essere seguiti a livello generale ed anche al di fuori delle attività svolte nell'ambito degli stabilimenti balneari.

ART. 2 CARATTERISTICHE DEI LOCALI E MODALITA' DI ESERCIZIO DEI PICCOLI TRATTENIMENTI

1. Non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di una attività di intrattenimento che sia svolta entro i seguenti limiti:

- a) Afflusso delle persone

E' consentito un afflusso di non oltre 200 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione e nella superficie aperta al pubblico, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lettera b);

- b) Capienza del locale

E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e in aree esterne di pertinenza dell'esercizio di 1,2 persone per metro quadrato di superficie aperta al pubblico;

- c) Utilizzo degli spazi

L'attività di intrattenimento deve comunque avvenire nell'ambito di spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e negli spazi qualificati come aperti al pubblico e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane, palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo e prevalente utilizzo del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

- d) Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve poter accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di trattenimento, così come disciplinati all'Art. 2, comma 2, lett. a) e b);

- e) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione (o attività analoghe) del prezzo delle consumazioni rispetto a quello normalmente praticato dall'esercizio;

- f) Divieto di pubblicizzazione autonoma dell'attività accessoria di tipo ricreativo;

- g) Complementarietà dell'attività di intrattenimento e limiti acustici.

2. L'attività di piccolo trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine devono essere osservate le seguenti prescrizioni in ambito di impatto acustico.

Presentazione nei 45 giorni precedenti all'attività ricreativa alla Direzione Ambiente del Comune, tramite SUAP, una valutazione d'impatto acustico relativa alle emissioni sonore prodotte dall'attività di cui trattasi, ai fini del rilascio dell'eventuale nullaosta previsto dall'art.8 comma 6 della L. n. 447/1995 (Allegato E).

Fatte salve specifiche deroghe, da valutare caso per caso per eventi temporanei ed occasionali come indicato al successivo articolo 4, le attività di intrattenimento e svago ed i trattenimenti musicali dal vivo con apparecchi acustici ed elettroacustici, sia al chiuso che all'aperto, dovranno essere effettuate senza superare i limiti massimi di immissione, emissione e criterio differenziale, stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 per le classi acustiche previste dal piano comunale approvato con del C.C. n. 66/2004.

L'esercizio dell'attività di intrattenimento con musica dal vivo è consentito dalle ore 16,00 alle ore 24,00; all'interno di tale fascia oraria la potenza dei diffusori acustici deve essere contenuta entro i 150 W RMS l'uno, rispettando comunque i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, comprovati dalla relazione di valutazione di impatto acustico di cui alla DGRT n. 857/2014.

Oltre le 24:00 la diffusione della musica potrà essere effettuata esclusivamente come sottofondo e dovranno essere rispettati i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, comprovati dalla relazione di valutazione di impatto acustico di cui alla DGRT n. 857/2014.

3. Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la diretta responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività ricreative e di svago.

ART. 3 PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI TEMPORANEI IN DEROGA

1. Le emissioni sonore prodotte dalle attività musicali, esercitate all'interno dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, con le caratteristiche di cui all'Art. 2, che superino i valori previsti dal DPCM 14/11/1997 per la zona acustica del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), possono essere consentite come attività temporanea ai sensi dell'art. 16 della DPGR n. 2R/2014 e successive modifiche, e possono essere autorizzate, con frequenza esclusivamente occasionale.

3. Per le attività di cui al comma precedente, al fine di contenere l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Ambiente, tramite il SUAP comunale, apposita domanda di autorizzazione con la relativa documentazione, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee e dal DPGR n. 2R/2015 e successive modifiche, secondo la modulistica predisposta dalla Direzione Ambiente. Gli impianti elettroacustici di diffusione musicali, comunque impiegati, dovranno essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi.

ART. 3BIS PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE EMISSIONI SONORE

1. In relazione alle emissioni sonore in deroga ai limiti massimi consentiti per la zona acustica di cui al DPCM 14/11/1997, tutto il Litorale Pisano, a prescindere dalle diverse tipologie di attività svolta, viene suddiviso in tre fasce:

- 1.1 Marina di Pisa
- 1.2 Tirrenia
- 1.3 Calambrone

2. All'interno di tali fasce, sovrapposte per un tratto di 50 metri per lato dalla linea di confine, possono essere consentite manifestazioni musicali in deroga ai limiti massimi di cui al DPCM 14/11/1997, secondo quanto disposto al precedente art. 3;

3. All'interno di ogni fascia così definita, e nel rispetto della classificazione assegnata dal Piano Comunale di Classificazione Acustica in vigore, è consentito un numero massimo di eventi indicati dall'art. 16 della

DGRT n. 2R/2014, successivamente modificata dalla DGRT n. 38R/2014, ovvero massimo 25 eventi annuali per ciascuna fascia indicata al precedente comma 1.

4. Al fine di permettere una distribuzione uniforme degli eventi musicali per il Litorale Pisano, dovrà essere presentata un'unica domanda di autorizzazione alle emissioni sonore in deroga per ogni singola fascia così come definite al punto 1) (Allegato "F"); a tal fine la domanda dovrà essere presentata da un unico soggetto per nome e per conto delle attività distribuite lungo la fascia di cui al comma 1). E' contestualmente indetto avviso pubblico per la formazione di un calendario acustico unico relativo all'anno 2016 suddiviso per le tre fasce. L'autorizzazione in deroga del programma acustico delle tre fasce sarà assegnata secondo il criterio cronologico di arrivo della domanda unica, indicativamente per un numero di tre eventi per ogni fascia e fino al raggiungimento del numero di 25 deroghe per ogni fascia considerata. Per l'inserimento in tale calendario e per il rilascio delle autorizzazioni in deroga dovranno essere presentati all'ufficio Suap – attività produttive anche gli eventuali titoli abilitativi disciplinati dagli articoli 68-69-80 tulps, qualora l'attività di intrattenimento non sia ricompresa tra quelle indicate all'art. 1 delle presenti linee guida tecniche.

ART. 4 APPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Le attività ricreative e di svago il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli articoli 1, 2 e 3, non sono soggetti alla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi di cui al DPR 151/2011 e s.m.i.

2. Tali attività, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 80 del TULPS in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i locali medesimi come di pubblico spettacolo.

RITENUTO pertanto di dover approvare le linee guida tecniche sperimentali contenute nei suddetti articoli da 1 a 4 per effetto dell'avvenuta abrogazione del secondo comma dell'art. 124 del R.D. n.635/1940;

SENTITO il Dirigente della Direzione DD18-A Arch. Marco Guerrazzi e ritenuto di dover procedere all'approvazione definitiva delle suddette linee guida ai fini della trasmissione agli uffici interni, al Sindaco, al Parco Migliarino di S. Rossore, all'ARPAT, alla Prefettura ed alle forze dell'ordine per quanto di eventuale competenza;

DETERMINA

1. Per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, di approvare in via definitiva le linee guida tecniche sperimentali proposte con determinazione Dd18-A n. 778 del 22/06/16 contenute negli art. da 1 a 4, allegato "1" costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in materia di attività accessorie ricreative e di svago a servizio delle attività di somministrazione degli stabilimenti balneari per effetto dell'avvenuta abrogazione del secondo comma dell'art. 124 del R.D. n.635/1940;

2. Di inviare il contenuto della presente determinazione al Dirigente della DD- 18-A. Arch. Marco Guerrazzi, agli uffici interni interessati, al Sindaco, al Parco Migliarino di S. Rossore, all'ARPAT, alla Prefettura ed alle Forze dell'Ordine per quanto di eventuale competenza;

Il Funzionario P.O.
Dott.ssa Alessia Masini

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.

Allegato “1” – Proposta di linee guida tecniche revisionate

ART. 1 DEFINIZIONE DELL’ATTIVITA’

1.L’esercizio delle attività accessorie ricreative e di svago nell’ambito degli stabilimenti balneari consente lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali, con esclusione dei trattenimenti danzanti, come attività libera, previa presentazione alla Direzione Ambiente del Comune, tramite SUAP, una valutazione d’impatto acustico relativa alle emissioni sonore prodotte dall’attività di cui sopra. Resta inteso che dette attività si intendono subordinate rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande.

In tali ben definite circostanze non dovranno apportarsi significative trasformazioni all’assetto dei locali e dell’area esterna di pertinenza dello stabilimento aventi diversa destinazione, senza alterazione delle caratteristiche strutturali, ma soprattutto senza che si manifestino nell’organizzazione dello spettacolo elementi tipici dell’imprenditorialità specifica del settore di pubblico spettacolo, come meglio specificato al successivo art. 2.

2. Si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti e spettacoli senza trattenimenti danzanti:

a) l’effettuazione di spettacoli ovvero di divertimenti ed attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti rappresentazioni musicali con strumenti, diffusione di musica riprodotta con presenza di disc-jockey, cabaret, nell’esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell’effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;

b) l’effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti ed attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare (es. Karaoke, giochi a quiz), fatta salva l’esclusione di trattenimenti danzanti.

3. Al fine di rientrare nella tipologia di cui al precedente comma 2 punti a) e b), e affinché lo svolgimento di tali spettacoli e dei trattenimenti non configuri la fattispecie rientranti nella normativa prevista per il pubblico spettacolo, meglio descritta all’art. 1 bis, occorre garantire il rispetto delle condizioni di cui ai successivi art. 2 e 3.

ART. 1 bis ATTIVITA’ RIENTRANTE NELLA COMPETENZA DEGLI ART. 68-69-80 TULPS

1. Per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande inserite negli stabilimenti balneari è esclusa la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diversa da quelle di cui al precedente articolo 1, salvo che:

a) L’esercente sia munito dei titoli abilitativi temporanei previsti dagli artt. 68 o 69 del TULPS;

b) Il locale sia dotato di agibilità di cui all’art. 80 del TULPS ed eventuale licenza permanente ai sensi degli art. 68-69 TULPS, per attività di intrattenimento/pubblico spettacolo secondaria rispetto a quella principale di somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito dello stabilimento balneare.

Si allegano sotto le lettere “A SCIA”-“B RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA”- “C – RICHIESTA AGIBILITA’” – “D – RICHIESTA AGIBILITA’ E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE PERMANENTE”, n. 4 apposite tabelle riepilogative e descrittive degli adempimenti procedurali da svolgere a cura dell’interessato per ottenere i suddetti titoli abilitativi 68-69 e/o 80 TULPS che devono essere seguiti a livello generale ed anche al di fuori delle attività svolte nell’ambito degli stabilimenti balneari.

ART. 2 CARATTERISTICHE DEI LOCALI E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI PICCOLI TRATTENIMENTI

1.Non configura l’attivazione di un locale di pubblico spettacolo l’esercizio di una attività di intrattenimento che sia svolta entro i seguenti limiti:

a) Afflusso delle persone

E' consentito un afflusso di non oltre 200 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione e nella superficie aperta al pubblico, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lettera b);

b) Capienza del locale

E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e in aree esterne di pertinenza dell'esercizio di 1,2 persone per metro quadrato di superficie aperta al pubblico;

c) Utilizzo degli spazi

L'attività di intrattenimento deve comunque avvenire nell'ambito di spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e negli spazi qualificati come aperti al pubblico e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane, palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo e prevalente utilizzo del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve poter accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di trattenimento, così come disciplinati all'Art. 2, comma 2, lett. a) e b);

e) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione (o attività analoghe) del prezzo delle consumazioni rispetto a quello normalmente praticato dall'esercizio;

f) Divieto di pubblicizzazione autonoma dell'attività accessoria di tipo ricreativo;

g) Complementarietà dell'attività di intrattenimento e limiti acustici.

2.L'attività di piccolo trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine devono essere osservate le seguenti prescrizioni in ambito di impatto acustico.

Presentazione nei 45 giorni precedenti all'attività ricreativa alla Direzione Ambiente del Comune, tramite SUAP, una valutazione d'impatto acustico relativa alle emissioni sonore prodotte dall'attività di cui trattasi, ai fini del rilascio dell'eventuale nullaosta previsto dall'art.8 comma 6 della L. n. 447/1995 (Allegato E).

Fatte salve specifiche deroghe, da valutare caso per caso per eventi temporanei ed occasionali come indicato al successivo articolo 4, le attività di intrattenimento e svago ed i trattenimenti musicali dal vivo con apparecchi acustici ed elettroacustici, sia al chiuso che all'aperto, dovranno essere effettuate senza superare i limiti massimi di immissione, emissione e criterio differenziale, stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 per le classi acustiche previste dal piano comunale approvato con del C.C. n. 66/2004.

L'esercizio dell'attività di intrattenimento con musica dal vivo è consentito dalle ore 16,00 alle ore 24,00; all'interno di tale fascia oraria la potenza dei diffusori acustici deve essere contenuta entro i 150 W RMS l'uno, rispettando comunque i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, comprovati dalla relazione di valutazione di impatto acustico di cui alla DGRT n. 857/2014.

Oltre le 24:00 la diffusione della musica potrà essere effettuata esclusivamente come sottofondo e dovranno essere rispettati i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, comprovati dalla relazione di valutazione di impatto acustico di cui alla DGRT n. 857/2014.

3.Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la diretta responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività ricreative e di svago.

ART. 3 PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI TEMPORANEI IN DEROGA

1. Le emissioni sonore prodotte dalle attività musicali, esercitate all'interno dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, con le caratteristiche di cui all'Art. 2, che superino i valori previsti dal DPCM 14/11/1997 per la zona acustica del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), possono essere consentite come attività temporanea ai sensi dell'art. 16 della DPGR n. 2R/2014 e successive modifiche, e possono essere autorizzate, con frequenza esclusivamente occasionale.

2. Per le attività di cui al comma precedente, al fine di contenere l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Ambiente, tramite il SUAP comunale, apposita domanda di autorizzazione con la relativa documentazione, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee e dal DPGR n. 2R/2015 e successive modifiche, secondo la modulistica predisposta dalla Direzione Ambiente. Gli impianti elettroacustici di diffusione musicali, comunque impiegati, dovranno essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi.

ART. 3BIS PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE EMISSIONI SONORE

1. In relazione alle emissioni sonore in deroga ai limiti massimi consentiti per la zona acustica di cui al DPCM 14/11/1997, tutto il Litorale Pisano, a prescindere dalle diverse tipologie di attività svolta, viene suddiviso in tre fasce:

- 1.1. Marina di Pisa
- 1.2. Tirrenia
- 1.3. Calambrone

2. All'interno di tali fasce, sovrapposte per un tratto di 50 metri per lato dalla linea di confine, possono essere consentite manifestazioni musicali in deroga ai limiti massimi di cui al DPCM 14/11/1997, secondo quanto disposto al precedente art. 3;

3. All'interno di ogni fascia così definita, e nel rispetto della classificazione assegnata dal Piano Comunale di Classificazione Acustica in vigore, è consentito un numero massimo di eventi indicati dall'art. 16 della DGRT n. 2R/2014, successivamente modificata dalla DGRT n. 38R/2014, ovvero massimo 25 eventi annuali per ciascuna fascia indicata al precedente comma 1.

4. Al fine di permettere una distribuzione uniforme degli eventi musicali per il Litorale Pisano, dovrà essere presentata un'unica domanda di autorizzazione alle emissioni sonore in deroga per ogni singola fascia così come definite al punto 1) (Allegato "F"); a tal fine la domanda dovrà essere presentata da un unico soggetto per nome e per conto delle attività distribuite lungo la fascia di cui al comma 1). E' contestualmente indetto avviso pubblico per la formazione di un calendario acustico unico relativo all'anno 2016 suddiviso per le tre fasce. L'autorizzazione in deroga del programma acustico delle tre fasce sarà assegnata secondo il criterio cronologico di arrivo della domanda unica, indicativamente per un numero di tre eventi per ogni fascia e fino al raggiungimento del numero di 25 deroghe per ogni fascia considerata. Per l'inserimento in tale calendario e per il rilascio delle autorizzazioni in deroga dovranno essere presentati all'ufficio Suap – attività produttive anche gli eventuali titoli abilitativi disciplinati dagli articoli 68-69-80 tulp, qualora l'attività di intrattenimento non sia ricompresa tra quelle indicate all'art. 1 delle presenti linee guida tecniche.

ART. 4 APPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Le attività ricreative e di svago il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli articoli 1, 2 e 3, non sono soggetti alla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi di cui al DPR 151/2011, smi.

2. Tali attività, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 80 del TULPS in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i locali medesimi come di pubblico spettacolo.

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.